SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375.

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

88G0426

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 agosto 1988, n. 376.

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della diposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'articolo unico della legge n. 37/1974 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*Articolo unico.* — Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1023):

Presentato dall'on. DIGNANI GRIMALDI ed altri il 16 luglio 1987.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 novembre 1987, con pareri delle commissioni V, IX e X.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 10 marzo 1988.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 12 maggio 1988.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1087):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 giugno 1988, con pareri della commissione 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 4 agosto 1988.

88G0444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte VII - Delle scuole dirette a fini speciali - sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, i titoli e gli articoli seguenti, relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali ed alla normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

Titolo I

NORMATIVA GENERALE

Art. 156. — Nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono istituite le scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 157. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 158. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le modalità e il programma di tali prove vengono indicati nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 159. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università in base alle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 160. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 161. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme particolari stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 162. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 163. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 164. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 165. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 166. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella rappresentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Titolo II

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI

Art. 167. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze idonee all'esercizio della professione di assistente sociale mediante una specifica formazione in aree significative di intervento sociale.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

È titolo di ammissione alla scuola un diploma di scuola secondaria di secondo grado, in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea.

Art. 168. — La scuola ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Ciascun anno prevede lo svolgimento di corsi obbligatori di discipline professionali caratterizzanti la scuola (per un totale di almeno 450 ore nel triennio); di corsi obbligatori di discipline di base (per un totale di almeno 400 ore nel triennio); di corsi opzionali (per un totale di 150 ore nel triennio) e di esercitazioni pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 150 per ciascun anno di corso e per un totale di 450 studenti.

Art. 169. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di scienze politiche, magistero, giurisprudenza, economia e commercio, lettere e filosofia e medicina, cui afferiscono gli insegnamenti, e i dipartimenti di diritto privato e pubblico dell'economia, di pedagogia, di psicologia, di sociologia, di scienze economiche e scienze politiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 170. — Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni di corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale (magistero);
metodi e tecniche del servizio sociale I (magistero);
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (giurisprudenza);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (giurisprudenza);
medicina sociale e igiene (magistero);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno) (magistero).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II (magistero);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I (magistero);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno) (magistero);
istituzioni di sociologia (magistero);
ricerca applicata al servizio sociale (primo anno) (magistero);
politica e legislazione sociale (magistero).

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III (magistero);
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno) (magistero);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II (magistero);
politica dei servizi sociali (magistero);
psicologia e sociologia della devianza (magistero).

Gli esami relativi agli insegnamenti biennali si sostengono al termine del biennio.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non sono mutuate.

La scuola offre le seguenti discipline opzionali e lo studente dovrà sceglierne almeno tre:

1) antropologia culturale (magistero);
2) diritto penale (giurisprudenza);
3) economia politica (scienze politiche);
4) psicologia sociale (scienze politiche);
5) statistica sociale (economia e commercio);
6) storia delle istituzioni politiche (scienze politiche).

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno, se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale primo».

Art. 171. — Il tirocinio pratico si svolge sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di 500 ore nel triennio.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

Art. 172. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 173. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 275

88A3535

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1988, n. 377.

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

Categorie di opere

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e. la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;

f) impianti chimici integrati;

g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;

l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.

3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.

4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 2.

Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti

1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.

In particolare:

a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per progetti degli impianti di eliminazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono quelli che devono essere inoltrati alla regione per l'approvazione;

e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;

f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;

g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;

i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici.

2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali progett esecutivo delle opere qualora contenga important

variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeològici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;

b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;

c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;

d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;

e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;

f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;

g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;

i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti.

Art. 3.

Norme tecniche integrative

1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare che l'approvazione dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 5.

Pubblicità

1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti all'art. 2, presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.

Art. 6.

Istruttoria

1. L'istruttoria sui progetti di cui all'art. 1 ha le seguenti finalità:

a) accertare la completezza della documentazione presentata;

b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura riprende il suo corso.

Art. 7.

Norma transitoria

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

2. La disciplina di cui al presente decreto non si applica altresì alle opere per le quali il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni culturali e ambientali abbiano ricevuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, il parere di organismi istituiti per l'esame dei profili di interesse ambientale delle opere medesime.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 agosto 1988.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 6 della legge n. 349/1986 dispone quanto segue:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo. Il testo dell'art. 11 della medesima legge è il seguente:

«Art. 11. — 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette».

— La direttiva n. 85/337/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 175/40 del 5 luglio 1985.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Il primo comma dell'art. 5 della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica) così recita: «L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata».

— L'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) prevede quanto segue:

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1, 2 e 4».

— Il R.D.L. n. 1741/1933 reca disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

— La legge n. 210/1985 istituisce l'ente Ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 25 è il seguente:

«Art. 25 *(Opere ferroviarie - Accordi di programma)*. — L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 ı 1

I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di non conformità il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e si adottano le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti».

— Il testo dei primi sei commi dell'art. 5 della legge n. 449/1985 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano), è il seguente:

«Art. 5. — È ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione:

il Ministro dei trasporti o un sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parità;

il direttore generale dell'aviazione civile;

un consigliere di Stato;

un consigliere della Corte dei conti;

un avvocato dello Stato;

un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa.

Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il comitato è integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo.

Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più regioni, il comitato è integrato dal presidente o da un membro della giunta della regione interessata che partecipa al comitato stesso con voto consultivo.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti.

Il parere del predetto comitato è prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole».

— Il testo dell'art. 9 del R.D. n. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è il seguente:

«Art. 9. — Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del Genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti (12):

1° per le grandi derivazioni:

a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

b) corografia;

c) piano generale;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte;

f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario;

2° per le piccole derivazioni:

a) relazione particolareggiata;

b) corografia;

c) piano topografico;
d) profili longitudinali e trasversali;
e) disegni delle principali opere d'arte».

— Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 1363/1959 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) è il seguente:

«Art. 1 (*Progetto di massima*). — I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare.

Una copia di detti progetti è trasmessa dall'ufficio del genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito al proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perché venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.

Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell'ufficio del genio civile, anche all'autorità militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza».

— La legge n. 1137/1929 reca: «Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche».

— La legge n. 584/1977 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea».

— La legge n. 80/1987 reca: «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche».

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo. Per il testo dell'art. 11 della medesima legge si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.

88G0452

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1988, n. 378.

Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1978, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e di delimitazione delle rispettive zone di produzione, nonché di autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al modo di elaborazione dei vini;

Ritenuto, in consegenza di quanto sopra precisato, che sussiste ancora l'esigenza di consentire in via transitoria ai vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione nella loro designazione e presentazione delle indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È consentito utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988, le indicazioni geografiche e le relative indicazioni aggiuntive riportate nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, a condizione che le ditte interessate provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Art. 2.

I vini da tavola prodotti da uve provenienti dalle vendemmie precedenti nella designazione e presentazione dei quali sono utilizzate indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive, che non trovano riscontro nell'elenco di cui al precedente art. 1 ma la cui utilizzazione è stata autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 30 luglio 1987, n. 368, potranno proseguire nell'uso delle indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive di pertinenza fino ad esaurimento, a condizione che le ditte interessate provvedano a denunciare le proprie giacenze, sia sfuse che imbottigliate, agli uffici per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto i residui dei prodotti di cui al precedente comma dovranno essere nuovamente denunciati nei termini sopra esposti e la vendita potrà aver luogo in bottiglie munite, a cura delle ditte stesse, della dicitura: «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

ELENCO INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1988.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Colline d'Aoste
Colline del Charvensod
Colline del Sarre
La Sabla

REGIONE PIEMONTE

Canavese
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Erbaluce B, Nebbiolo N, Barbera N)
Colline Novaresi
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Nebbiolo o Spanna N, Vespolina N, Bonarda N, Barbera N, Croatina N, Erbaluce B, Durasa N, Freisa N)
Castello di Montecavallo
Castello di Tagliolo
Moirano
(riferimento al nome del vitigno: Chardonnay B)
Bussia
Manzoni
San Sebastiano
San Giuseppe
Sant'Anna
Ginestra
Perno e Castelletto
Treville
Orbello
Montemagno
Verduno
(indicazioni aggiuntive: Bianco, Rosso e Rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Favorita B e Pelaverga N)
Canale
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Bonarda Piemontese N e Brachetto N)
Cascina Francia
La Morra
(indicazione aggiuntiva: rosso)
Neive
Castelletto
Castellinaldo
(indicazione aggiuntiva: bianco)
Ruvo
(indicazione aggiuntiva: rosato)
Morsasco
(riferimento al nome del vitigno Chardonnay)
Coazzolo
Valle Cerrina
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: tutti raccomandati ed autorizzati nella provincia di Alessandria ad eccezione del Grignolino e del Barbera N e Barbera bianco B)
Serra d'Ivrea
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: tutti raccomandati ed autorizzati nella provincia di Torino e Vercelli ad eccezione di Erbaluce N)
S. Vittoria
S. Martino Alfieri
Govone
Magliano Alfieri
Priocca
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Bonarda Piemontese, Favorita)
Guarene
Castagnito
(riferimento al nome del seguente vitigno: Favorita)

REGIONE LOMBARDIA

Colle del Calvario
Valle Versa
Casteggiano
(riferimento al nome del vitigno: Barbera N)
Bronese
Provincia di Pavia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot bianco B, Müller Thurgau B, Croatina N)
Lombardia
(indicazioni aggiuntive: rosso, bianco e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Barbera N, Pinot nero N, Pinot grigio G, Cabernet Sauvignon N; i riferimenti al nome dei vitigni elencati sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano raccomandati o autorizzati)
Stradella
(riferimento al nome del vitigno: Malvasia B)
Codevilla
(riferimento al nome dei vitigni: Müller Thurgau B)
Poncarale
(riferimento al nome dei vitigni: Pinot bianco B, Trebbiano B)
Monticelli Brusati
Erbusco
Rovato
Sirmione
(riferimento al nome dei vitigni: Pinot bianco B, Cabernet franc N)
San Felice del Benaco
(riferimento al nome dei vitigni: Tocai italico B, Groppello Gentile N)
Cologne
(riferimento al nome del vitigno: Pinot bianco B)
Borgonato
(riferimento al nome del vitigno: Pinot grigio G)
San Vigilio
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Tocai italico B)
Gavardo
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Riesling renano B, Cabernet franc N, Pinot bianco B)
Provincia di Brescia
(riferimento al nome dei vitigni: Groppello gentile N, Berzemino N)
Picedo
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Berzemino N, Riesling italico B, Tocai italico B, Groppello gentile N, Trebbiano B, Riesling renano, Barbera N)
Maguzzano
(indicazione aggiuntiva: bianco)
Gussago
(riferimento al nome del vitigno: Cabernet franc N)
Pozzolengo
(riferimento al nome del vitigno: Merlot N)
Calvagese della Riviera
(riferimento al nome dei vitigni: Riesling renano B, Berzemino N, Groppello di Mocasina N, Pinot grigio G)
Raffa
(riferimento al nome dei vitigni: Groppello Gentile N, Chardonnay B)
Salò
(riferimento al nome del vitigno: Pinot bianco B)
Mocasina
(riferimento al nome del vitigno: Riesling renano B, Groppello di Mocasina N)
Paratico
Prandaglio
(riferimento al nome del vitigno: Merlot N)
Montevecchia
(indicazione aggiuntiva: bianco e rosso)
Corte Restara
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Sangiovese N)
Trescore Balneario
(riferimento al nome del vitigno: Merlot N)

Cavriana
(riferimento al nome dei vitigni: Riesling italico B, Riesling renano B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Pinot bianco B, Tocai italico B)

Viadanese

Monzambano
(riferimento al nome dei vitigni: Tocai italico B, Pinot bianco B, Merlot N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N)

Sabbioneta

Quistello

Petosino
(riferimento al nome dei vitigni: Pinot bianco B, Merlot N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N)

Chiuduno
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Moscato di Scanzo N)

Bergamasca
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Schiava N)

Almenno S. Salvatore
(riferimento al nome dei vitigni: Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G)

Val San Martino
(riferimento al nome dei vitigni: Pinot bianco B, Pinot grigio G, Barbera N, Schiava N)

Pietra de' Giorgi
(riferimento al nome dei vitigni: Croatina N, Müller Thurgau B)

Rove Scala
(riferimento al nome dei vitigni: Croatina N, Malvasia B)

Cascina Vermietta

Grumello del Monte
(riferimento al nome dei vitigni: Pinot grigio G, Pinot bianco B, Chardonnay B, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Croatina N)

PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

Atesino
(riferimento al nome dei seguenti vitigni per la provincia di Trento: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Nosiola, Pinot nero N, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Rebo, Trebbiano toscano e Kerner; per la provincia di Bolzano: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Lagrein N, Malvasia N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Pinot nero N, Portoghese N, Kerner B)

Del Premonte (in lingua tedesca «Vorberger»)

S. Maurizio (in lingua tedesca «Moritzinger»)

Bassatesina (in lingua tedesca «Unterlander»)
(riferimento al nome di tutti i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia autonoma di Bolzano con eccezione dei vitigni Schiava N e Pinot grigio G)

Tirolese di Collina o Tirolese (in lingua tedesca «Tiroler Leiten o Tiroler»)
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Oltradige (in lingua tedesca «Uberetscher»)
(riferimento al nome di tutti i vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia autonoma di Bolzano con eccezione dei seguenti vitigni: Schiava N, Pinot grigio G, Pinot bianco B, Riesling renano B, Riesling italico B, Sauvignon B, Sylvaner verde B, Müller Thurgau B e Chardonnay B)

Mezzocorona
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Schiava, Lagrein, Rebo, Merlot, Pinot nero, Pinot bianco, Moscato; indicazioni aggiuntive: rosso e rosato)

Mezzolombardo
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Lagrein)

Faedo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lagrein, Pinot nero, Chardonnay, Müller Thurgau, Nosiola, Traminer)

Ala
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigni: Moscato giallo, Pinot bianco, Merlot, Marzemino, Cabernet)

Nogaredo
(riferimento al nome del seguente vitigni: Marzemino, Merlot, Cabernet)

S. Michele all'Adige
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot nero, Chardonnay, Rebo, Müller Thurgau, Cabernet)

Aldeno
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Veltliner, Merlot)

Valle di Cembra
(riferimento al nome di tutti i vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia autonoma di Trento ad eccezione dei vitigni Schiava N e Pinot Grigio G)

Campi Sarni
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Moscato, Pinot bianco, Merlot, Marzemino, Cabernet, Pinot nero)

Valle del Sarca
(riferimento al nome di tutti i vitigni autorizzati e raccomandati nella provincia autonoma di Trento ad eccezione dei vitigni Schiava N e Pinot Grigio G)

Valle Venosta (in lingua tedesca «Vinschgauer»)
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome di tutti i vitigni raccomandati e autorizzati nella provincia autonoma di Bolzano con l'eccezione dei vitigni Schiava N e Pinot grigio G)

Coste di Chiusa (in lingua tedesca «Klausner leitacher»)

Pochi di Salorno
(riferimento al nome del vitigno: Pinot bianco)

Dodiciville (in lingua tedesca «Zwolfmalgrein»)
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lagrein)

Lavis
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Müller Thurgau, Traminer aromatico, Moscato, Pinot bianco, Sylvaner verde, Nosiola, Chardonnay, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Lagrein, Merlot, Teroldego)

REGIONE VENETO

Col Sandago
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Traminer aromatico B, Sauvignon B, Marzemino N; indicazione aggiuntiva: rosato)

Pontara
(indicazioni aggiuntive: rosso e bianco)

Ca' Cornaro

Marca Trevigiana
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Lambrusco di Sorbara N; varietà raccomandate: Incrocio Manzoni 2.15 N, Malbech N, Marzemino N, Müller Thurgau B, Traminer aromatico B, Verdiso B; varietà autorizzate: Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Malvasia istriana B, Wildbacher N, Riesling renano B)

Romano d'Ezzelino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Merlot N, Marzemino N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Prosecco B, Tocai italico B)

Soligo (parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984)
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Prosecco B, Chardonnay B, Verdiso B)

Provincia di Verona (Veronese)
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato e chiaretto; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Durella B, Lambrusco a foglia frastagliata N, Riesling italico B, Trebbiano giallo B, Trebbiano romagnolo B, Trebbiano soave B, Trebbiano toscano B)

Collalbrigo
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Sauvignon B, Verdiso B, Marzemino N, Riesling italico B)

Collalto
(riferimento al nome del seguente vitigno: Riesling italico B)

Provincia di Venezia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Malvasia istriana B, Riesling renano B, Traminer aromatico B, Malbech N, Müller Thurgau B, Tocai rosso N)

Riviera del Brenta
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Provincia di Padova
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Garganega B, Pinella B, Prosecco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Chardonnay B, Incrocio bianco fedit 51 C.S.G. B, Marzemino N, Trebbiano toscano B)

Provincia di Venezia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Malvasia istriana B, Refosco dal peduncolo rosso N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Traminer aromatico B, Ancellotta N, Chardonnay B, Malbech N, Müller Thurgau B, Tocai rosso N)

Venegazzù
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome del seguente vitigno: Chardonnay B)

Bassano del Grappa
(indicazione aggiuntiva: bianco; riferimento al nome del seguente vitigno: Prosecco B)

Salgareda
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Sauvignon B)

Campo di Pietra
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Sauvignon B)

Busco
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Prosecco B)

Loncon
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Raboso Veronese N)

Trevignano

Colle Umberto
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Riesling italico B, Chardonnay B)

Ca' Corniani
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot nero N, Malvasia istriana B, Raboso Piave N, Raboso veronese N)

Conselvano
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Garganega B, Pinella B, Prosecco B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Chardonnay B, Incrocio bianco fedit 51 C.S.G. B, Marzemino N, Pinot grigio G, Pinot nero N, Trebbiano toscano B)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cialla

Borgo Fornasir

Rocca Bernarda

Canedo

Casali Aurelia

Villa Sospisio

S. Giovanni al Natisone
(riferimento al nome del seguente vitigno: Malvasia istriana B)

Manzano
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Tazzelenghe N, Malvasia B)

Prepotto
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Schioppettino N, Malvasia istriana B, Gamay N)

Sequals
(riferimento al nome dei vitigni: Sauvignon B, Chardonnay B, Pinot grigio G)

Provincia di Pordenone

Valvasone
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Marzemino N, Lambrusco N)

Capriva del Friuli
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Müller Thurgau B, Ribolla gialla B, Silvaner verde B, Picolit B)

Togliano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Franconia N)

Ruttars
(riferimento al nome dei vitigni: Picolit N, Verduzzo B, Franconia N, Refosco N, Chardonnay B, Riesling renano B indicazione aggiuntiva: rosato)

Dolegnano
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Müller Thurgau B, Franconia N; indicazione aggiuntiva: rosato)

Medeuzza

San Dorligo della Valle
(riferimento al nome dei vitigni: Refosco N, Malvasia B, Sauvignon B, Pinot bianco B, Merlot N, Terrano N; indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Buttrio
(riferimento al nome dei vitigni: Franconia N, Schioppettino N, Müller Thurgau B, Malvasia B, Tazzelenghe N, Pignolo N)

Cividale del Friuli

Porcia
(riferimento al nome dei vitigni: Picolit B, Traminer aromatico B)

Azzano Decimo
(riferimento al nome del vitigno: Malbech N)

Sagrado
(riferimento al nome del seguente vitigno: Refosco dal peduncolo rosso N)

Cormons
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Refosco dal peduncolo rosso N, Chardonnay B, Müller Thurgau B, Franconia N, Picolit B, Ribolla gialla B; indicazione aggiuntiva: rosato)

Oslavia
(riferimento al nome dei vitigni: Ribolla gialla B, Chardonnay B)

Provincia di Gorizia
(riferimento al nome dei vitigni: Chardonnay B, Ribolla gialla B, Picolit B, Müller Thurgau B; indicazione aggiuntiva: rosato)

Friuli-Venezia Giulia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni:

Provincia di Gorizia
varietà di viti raccomandate: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Franconia N, Malvasia istriana B, Merlot N, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Refosco dal peduncolo rosso N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Terrano N, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B
varietà di viti autorizzate: Chardonnay B, Gamay N, Malbech N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Müller Thurgau B, Pignolo N, Schioppettino N, Sylvaner verde B, Tazzelenghe N

Provincia di Pordenone
varietà di viti raccomandate: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia istriana B, Marzemino N, Merlot N, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Refosco nostrano N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B
varietà di viti autorizzate: Ancellotta N, Chardonnay B, Franconia N, Lambrusco maestri N, Malbech N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Müller Thurgau B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Terrano N, Verduzzo trevigiano B

Provincia di Trieste
varietà di viti raccomandate: Garganega B, Malvasia istriana B, Merlot N, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Sauvignon B, Sémillon B, Terrano N
varietà di viti autorizzate: Chardonnay B, Malvasia B lunga o del Chianti B, Piccola nera N, Pinot bianco B

Provincia di Udine
varietà di viti raccomandate: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia istriana B, Merlot N, Müller Thurgau B, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Refosco nostrano N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B
varietà di viti autorizzate: Ancellotta N, Chardonnay B, Franconia N, Gamay N, Lambrusco maestri N, Malbech N, Marzemino N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Pignolo N, Schioppettino N, Sylvaner verde B, Tazzelenghe N

Provincia di Udine
(riferimento al nome del seguente vitigno: Malvasia istriana B; indicazione aggiuntiva: rosato)

Corno di Rosazzo
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Schioppettino N, Franconia N, Malvasia istriana B, Moscato giallo B, Moscato rosa G)

Trivencto e/o Tre Venezie

Varmo
(riferimento al nome del vitigno: Malvasia istriana B)

Ruda
(riferimento al nome del seguente vitigno: Malvasia istriana B)

Boscat di Grado
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Traminer aromatico B, Malvasia B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Tocai italico B, Pinot grigio G, Refosco N, Riesling italico B)

Duino Aurisina
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Refosco N, Sauvignon B, Garganega B)

Scodovacca
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Tricesimo
(riferimento al nome del seguente vitigno: Müller Thurgau B)

Premariacco
(riferimento al nome del seguente vitigno: Schioppettino N)

Borgo Conventi

REGIONE LIGURIA

S. Margherita Ligure
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vermentino B)

Val Polcevera

Castelnuovo Magra
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vermentino B)

Ortovero
(indicazione aggiuntiva: rosso)

Perti
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Albenga

Pietra Ligure

Salea

Orco Feglino
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lumassina B, Sangiovese N, Trebbiano B)

Della Crosa

Liguria
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: in provincia di Savona: Pigato B, Rossese N; in provincia di Genova: Vermentino B, Bosco B, Rollo B, Albarola B, Bianchetta B)

Verezzi
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lumassina B, Trebbiano B, Barbera N)

Vezzi Portio
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Collina di Verezzi
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Colline di Noli - Tosse
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Varigotti
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Calice Ligure
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Rialto
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lumassina B, Sangiovese N, Trebbiano B)

Cisano sul Neva

Gorra
(riferimento al nome del seguente vitigno: Sangiovese N)

Finale Ligure
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lumassina B, Trebbiano B, Sangiovese N)

Monticello
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lumassina B)

Verici
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Vermentino B, Bianchetta B, Ciliegiolo N; indicazione aggiuntiva: rosso)

Lavagna
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Vermentino B, Albarola B, Bianchetta B)

Ne
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Vermentino B, Albarola B)

Castiglione Chiavarese
(riferimento al nome del seguente vitigno: Bianchetta B)

S. Agata

Diano Castello

Ortonovo
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vermentino B)

Arcola
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vermentino B)

Moneglia
(indicazioni aggiuntive: bianco; riferimento al nome dei vitigni: Albarola B, Vermentino B, Bosco B)

Velva
(riferimento al nome del seguente vitigno: Bianchetta B)

Coronata

Beverino
(riferimento al nome del seguente vitigno: Albarola B)

Levanto
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vermentino B)

Riviera Ligure di Levante
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Vermentino B, Bosco B, Sangiovese N, Ciliegiolo N, Albarola B, per la sola provincia di Genova: Bianchetta B, Moscato bianco B; per la sola provincia di La Spezia: Merlot N, Canaiolo N)

Liguria Occidentale
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Dolcetto N, Sangiovese N; per la sola provincia di Savona: Lumassina B, Alicante N, Barbera N, Trebbiano B; per la sola provincia di Imperia: Bosco B)

S. Olcese
(indicazione aggiuntiva: bianco; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Vermentino B, Bianchetta B, Rollo B, Bosco B, Albarola B)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Rubicone (parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 7 gennaio 1984)
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sangiovese N, Trebbiano B)

Colli Imolesi

Emilia (parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984)
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lambrusco Maestri N, Malvasia B, Sauvignon B - per i vini da tavola «Emilia» prodotti nella provincia di Parma; Lambrusco Maestri N, Lambrusco Marani N, Lambrusco Montericco N, Lambrusco Salamino N, Lambrusco Grasparossa N, Sauvignon B, Trebbiano B - per i vini da tavola «Emilia» prodotti nella provincia di Reggio Emilia; Lambrusco Sorbara N, Lambrusco Grasparossa N, Lambrusco Maestri N, Lambrusco Salamino N, Lambrusco Marani N, Albana B, Trebbiano B - per i vini da tavola «Emilia» prodotti nella provincia di Modena; Lambrusco Grasparossa N, Lambrusco Sorbara N, Albana B, Sangiovese N, Sauvignon B, Trebbiano B - per i vini da tavola «Emilia» prodotti nella provincia di Bologna; Lambrusco Sorbara N, Trebbiano B - per i vini da tavola «Emilia» prodotti nella provincia di Ferrara)

Ziano Piacentino
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso: riferimento al nome dei seguenti vitigni: Trebbiano B, Riesling italico B, Müller Thurgau Croatina N)

Bertinoro

Castell'Arquato
(indicazione aggiuntiva: bianco; riferimento al nome del seguente vitigno: Moscato B)

Villa Verucchio

Case Morganti

Celleri
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B)

Bacedasco
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Bonarda N, Malvasia B, Barbera N; indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Corano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B)

Colli del Conca

Castel S. Pietro
(riferimento al nome del seguente vitigno: Barbera N)

Vicobarone
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B; indicazione aggiuntiva: bianco)

Albarola
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Müller Thurgau B, Trebbiano B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N)

Castel dè Britti

Seminò

Travazzano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Pinot bianco B)

Montalbo

Vigarano Mainarda
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lambrusco N, Albana B, Trebbiano B; indicazione aggiuntiva: rosato)

Rezzano

Sesto Imolese
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B)

Faenza

Medicina
(riferimento al nome del seguente vitigno: Raboso Veronese N)

Villò
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B; indicazione aggiuntiva: rosso)

Quattrocastella
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sauvignon B, Malvasia B, Pinot bianco B; indicazione aggiuntiva: bianco)

Rivergaro
(riferimento al nome del vitigno: Sauvignon B)

Castel S. Giovanni

Gropparello
(riferimento al nome del seguente vitigno: Croatina N)

Dozza
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Merlot N, Pinot bianco B)

Bobbio
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Bonarda N, Dolcetto N, Merlot N, Trebbiano B)

Gallo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Raboso Veronese N, Barbera N, Merlot N, Pinot bianco B, Riesling italico B)

Marzeno

Ancarano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Cabernet Sauvignon N)

Pigazzano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Chardonnay B)

Cesura di Trevozzo

Saludecio e S. Giovanni in Marignano

Pianello Valtidone
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Bonarda N, Malvasia B, Ortrugo B, Chardonnay B - Pinot -, Riesling italico B, Moscato B)

Provincia di Modena

Modena
(riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B)

Castelfranco Emilia
(indicazione aggiuntiva: bianco; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Trebbiano B, Montù B)

Provincia di Ravenna
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Canina nera N, Terrano N, Merlot N, Ciliegiolo N, Montù B, Sauvignon B, Pinot bianco B, Mostosa B)

Provincia di Ferrara
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Merlot N, Lambrusco N, Sangiovese N, Sauvignon B, Tocai friuliano o Tocai italico B, Trebbiano B, Barbera N, Albana B, Cabernet franc N, Malvasia B, Montù B, Raboso Veronese N)

Provincia di Forlì
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Mostosa B, Terrano N, Bianchello B)

Bassa Parmense
(riferimento al nome del seguente vitigno: Fortana N)

Pianura Parmense
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lambrusco N)

Della Serra
(indicazione aggiuntiva: chiaro)

Moronico
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot bianco B, Sauvignon B, Cabernet franc N)

Rivergaro
(indicazione aggiuntiva: rosso)

Province di Ravenna e Forlì

Province di Bologna e Ravenna

Provincia di Bologna o Bolognese
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Lambrusco Grasparossa N, Lambrusco Salamino N, Lambrusco di Sorbara N, Montù B, Raboso veronese N, Cabernet franc N, Canina nera N, Mostosa B, Negretto N, Terrano N, Tocai)

Rolo

Arceto

Puianello

S. Martino in Rio

Albinea

Montecchio

Gattatico
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot bianco B, Lambrusco N)

Montericco

Imola o Imolese
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Albana B, Trebbiano B, Sangiovese N) manca parere regionale

Trebbiano di Spagna

Vigneto Terre Rosse di Zola Predosa

REGIONE TOSCANA

Montecucco p.
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso e rosato - rosé)

Val di Sieve (parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1984)
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Cercatoia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Grattamacco
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

S. Martino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato)

Sammontana
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato; riferimento ai nomi dei seguenti vitigni: Trebbiano B, Chardonnay B)

Viesca

Toscana (Toscano)
(indicazioni aggiuntive: rosso, bianco e rosato; riferimento ai nomi dei seguenti vitigni: Chardonnay B per le sole province di Firenze e Siena, Canaiolo N, Trebbiano B, Alicante N per le sole province di Grosseto e Lucca, Malvasia B, Aleatico N per le sole province di Grosseto, Livorno e Lucca).

Montevarchi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosato)

Valdarno
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato)

S. Casciano Val di Pesa
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Tavarnelle Val di Pesa
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e ,rosato)

Acquabona
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Panzano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sangiovese N, Canaiolo nero N, Trebbiano B, Malvasia B, Pinot bianco B, Traminer aromatico B, Sauvignon B, Chardonnay B, Merlot N, Cabernet Sauvignon N)

Portoferraio
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aleatico N, Biancone di Portoferraio B, Ansonica N, Sangiovese N)

Mola
(riferimento al nome del seguente vitigno: Aleatico N)

Secchetto
(riferimento al nome del seguente vitigno: Aleatico N)

Isola di Capraia

Suvereto

Collesalvetti
(indicazione aggiuntiva: bianco)

Campiglia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Piombino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sangiovese N, Trebbiano B)

Bibbona
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Sangiovese N)

Sorano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Aleatico N; indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Monte Argentario
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Fonteblanda
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Capalbio
(riferimento al nome del seguente vitigno: Ansonica B; indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Saturnia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Albinia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cinigiano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Vetulonia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Montepescali
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Roselle
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Alberese
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Uccellina
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Scarlino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Pomarance
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Casciana Alta
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Orciatico
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Casciana Terme
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Morrona
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cenaia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Crespina
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Peccioli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Montefoscoli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Forcoli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Valdera
(riferimento al nome del seguente vitigno: Colombana bianca B - sin. Verdea B)

Castellina
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Castelnuovo Berardenga
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cetona
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Chiusi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Radda
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Angelo in Colle
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Sovicille
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Gaiòle
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Trequanda
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Provincia di Siena
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Siena o Senese
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Lilliano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Poggibonsi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Vagliagli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Camigliano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Felice
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Abbazia di Monte Uliveto Maggiore

Cusona
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Stroncoli
(indicazione aggiuntiva: rosso)

Vico d'Elsa
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Marcialla
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Monsanto
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Capezzana
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Artimino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Bastia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Gaville
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Vivaldo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Castelfalfi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Doccia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Talente
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Andrea Percussina
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Sangiovese N, Trebbiano B, Malvasia B)

Mercatale Val di Pesa
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Donnino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Pozzolatico
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Romita
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Provincia di Firenze
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Barberino Val d'Elsa
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Castelfiorentino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cerreto Guidi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Certaldo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Fiesole
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Figline Valdarno
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Gambassi Terme
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Greve
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Impruneta
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Incisa Valdarno
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Montaione
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Montespertoli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Pontassieve
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Vinci
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Montefiridolfi
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Pulignano

Piviere di S. Stefano a Campoli
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Barco Reale
(indicazione aggiuntiva: rosso)

S. Vito in Fior di Selva
(indicazioni aggiuntive: bianco, verdiglio)

Bagno a Ripoli

Montelupo Fiorentino

Sassicaia

Vignale
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Paiazzolo
(indicazione aggiuntiva: rosso; riferimento al nome del seguente vitigno: Sangiovese N)

Provincia di Arezzo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cortona
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Rigutino
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Villa La Selva
(indicazione aggiuntiva: bianco - ambra)

Colli Toscani
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Toscano della Terra del Petrarca
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

S. Leolino
(indicazione aggiuntiva: bianco)

I Selvatici
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

REGIONE MARCHE

Morruco
(riferimento al nome del seguente vitigno: Montepulciano N; indicazione aggiuntiva: rosato)

Montesanto
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato e chiaretto)

Boccabianca
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco B)

Pian delle Mura

Fontegeloni
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot nero N, Barbera N, Sangiovese N)

Montanello
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco)

Marche
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni:
provincia di Ascoli Piceno: Sangiovese N, Trebbiano B, Verdicchio bianco B, Pinot bianco B, Merlot N, Passerina B
provincia di Macerata: Verdicchio bianco B, Trebbiano B, Sangiovese N, Lacrima N, Montepulciano N, Malvasia B, Vernaccia N
provincia di Pesaro: Sangiovese N, Verdicchio bianco B, Montepulciano N, Pinot grigio G, Pinot nero N, Bianchello B
provincia di Ancona: Verdicchio bianco B, Sangiovese N, Trebbiano B, Montepulciano N, Pinot nero N, Bianchello B)

Moresco
(riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco B)

Provincia di Pesaro
(riferimento al nome del seguente vitigno: Montepulciano N)

S. Ginesio
(riferimento al nome del seguente vitigno: Cabernet Franc N)

Loreto
(riferimento al nome dei vitigni: Barbera N, Sangiovese N, Trebbiano B)

Provincia di Ancona
(riferimento al nome del seguente vitigno: Lacrima N)

Castelfidardo
(riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco B)

Recanati
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Cabernet Franc N, Maceratino B)

Montefano
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Verdicchio bianco B, Grechetto B, Montepulciano N, Sangiovese N; indicazione aggiuntiva: rosato)

Macerata

Tavullia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Montepulciano N, Malvasia B)

Cupramontana
(riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco B)

S. Benedetto del Tronto
(indicazione aggiuntiva: rosato)

Gradara
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosato)

Montalfoglio
(indicazione aggiuntiva: rosato)

Mondolfo

Roncosambaccio
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Montepulciano N)

Montecamillone

S. Martino

Cavallino
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Verdicchio bianco B, Trebbiano B, Malvasia B)

Caldarola
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vernaccia nera N)

Monteprandone
(indicazione aggiuntiva: rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Verdicchio bianco B)

Acquaviva
(indicazione aggiuntiva: rosato)

Le Moie Colline Marchigiane

Corinaldo

Cagnore
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Montepulciano N, Sangiovese N, Pinot nero N, Cabernet Franc N, Barbera N, Ciliegiolo N, Merlot N, Maceratino B, Trebbiano B, Malvasia B, Pinot grigio G, Passerina B, Pecorino B)

REGIONE UMBRIA

Il Furioso
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Umbria
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Montepulciano N, Grechetto B, Trebbiano B, Sangiovese N e per la sola provincia di Perugia Sagrantino N, Trebbiano spoletino B e Chardonnay B)

Miralduolo
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Cabernet Sauvignon N)

Spello
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Merlot N, Verdicchio bianco B; indicazione aggiuntiva: rosso)

Rocca di Casalina
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Amelia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sangiovese N, Trebbiano B, Malvasia B)

Narni
(riferimento al nome del vitigno: Ciliegiolo)

Arquata
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Grechetto B)

Capro
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cannara
(riferimento al nome del seguente vitigno: Vernaccia nera N)

Bevagna
(riferimento al nome del seguente vitigno: Grechetto B)

Gioiella
(riferimento al nome del seguente vitigno: Gamay N)

Montone
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Riesling italico B, Tocai friulano o Tocai italico B)

Il Colle

Bettona
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Trebbiano B, Grechetto B, Sangiovese N)

Carpello
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome del seguente vitigno: Sagrantino N)

Ascagnano
(riferimento al nome del seguente vitigno: Merlot N)

Todi
(riferimento al nome del seguente vitigno: Grechetto B)

REGIONE LAZIO

Circeo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del seguente vitigno: Trebbiano B)

Lazio
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Pontino

Colli Cimini

Castelli Romani
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

REGIONE ABRUZZO

Colli del Sangro
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose
(riferimento al nome del vitigno: Montonico bianco B)

REGIONE CAMPANIA

Isola d'Ischia
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Biancolella B, Forastera B, Piedirosso N, sinonimo «Per» e Palummo)

Irpinia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Delle Colline Beneventane
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Del Sannio
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Barbera N, Malvasia B)

Campania
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Trebbiano toscano B - con l'esclusione delle province di Caserta e Napoli - Sangiovese N)

Guardiolo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Santacroce
(riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aglianico N, Greco B, Falanghina B, Piedirosso N)

Sorrento
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Ravello
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Castel Campagnano
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso)

Galluccio
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Domitiano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Fonte del Saraceno
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

REGIONE PUGLIA

Capitanata

Provincia di Taranto

Taranto

Tarantino
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Negro amaro N, Primitivo N, Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia nera di Lecce N, Verdeca B)

Salento o Salentino
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Sauvignon N)

Corato
(indicazioni aggiuntive: rosato e bianco)

Provincia di Lecce

Lecce o Leccese
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato)

Tavoliere delle Puglie

S. Ferdinando
(indicazione aggiuntiva: rosso)

Sandonaci
(indicazione aggiuntiva: rosso)

S. Pietro Vernotico
(indicazione aggiuntiva: rosso)

Guagnano
(indicazione aggiuntiva: rosso)

San Nicola
(indicazione aggiuntiva: rosato)

Campi Salentina

Putigliano
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Trebbiano toscano B, Malvasia del Chianti B, Bianco d'Alessano B e Montepulciano N)

Sant'Andrea Grande
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Pinot bianco B, Pinot nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Montepulciano N, Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia di Lecce nera N)

REGIONE BASILICATA

Bradano
(indicazione aggiuntiva: rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aglianico N, Sangiovese N, Ciliegiolo N)

REGIONE CALABRIA

Scavigna
(indicazione aggiuntiva: rosato)

REGIONE SICILIA

Birgi
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Trebbiano toscano B)

Corvo di Casteldaccia

Donzelle

Valle del Belice
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Villa Fontane

Mazara
(indicazione aggiuntiva: bianco)

Delle Colline Sambucesi

Siculiana
(indicazione aggiuntiva: rosso)

REGIONE SARDEGNA

Sette Fratelli

Romangia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei seguenti vitigni: Cannonao N, Vermentino B, Moscato B)

Monte Santu
(indicazioni aggiuntive: rosso e bianco)

Mejlogu
(indicazioni aggiuntive: bianco e rosso; riferimento al nome del vitigno: Vermentino B)

Marmilla
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato: riferimento al nome dei vitigni: Cannonao N, Monica N, Nasco B, Nuragus B)

Sibiola
(indicazioni aggiuntive: rosso e rosato)

Parteolla
(riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Alghero
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato: riferimento al nome dei vitigni: Cannonao N, Vermentino B, Torbato B, Carignano N, Sangiovese N, Trebbiano B, Malvasia B)

Orosei
(riferimento al nome del vitigno: Vernaccia B)

Jerzu
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Serlagius
(riferimento al nome del vitigno: Moscato B)

Decimomannu
(riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Berchidda
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Soleminis
(riferimento al nome del vitigno: Monica N)

Marrubiu
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Monica N)

Monastir
(riferimento al nome del vitigno: Monica N)

Ogliastra
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Collinas
(indicazione aggiuntiva: bianco)

Provincia di Sassari
(riferimento al nome del vitigno: Vermentino B)

Luras
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Nebbiolo N, Moscato B)

S. Vero Milis
(riferimento al nome del vitigno: Semidano B)

Uta
(riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Barbagia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Calasetta
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Cixerri
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Castiadas
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Ortueri
(riferimento al nome dei vitigni: Cannonao N, Nasco B)

Samugheo
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Usini
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Cannonao N, Vermentino B, Cagniulari N)

Iglesias
(riferimento al nome del vitigno: Vermentino B)

Villacidro
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Vermentino B, Monica N, Nasco B)

Mogoro
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Moscato B, Semidano B)

Monti
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Monserrato
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Moscato B)

Villasor
(riferimento al nome del vitigno: Vernaccia B)

Provincia di Nuoro
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Dorgali
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Cannonao N)

Colli del Limbara
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome del vitigno: Barbera N)

Planargia
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato)

Sorres
(indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato; riferimento al nome dei vitigni: Cannonao N, Malvasia B, Monica N, Moscato B, Sangiovese N, Vermentino B)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamemnto CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979.

— Il D.M. 21 dicembre 1977 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978.

— Il D.M. 2 novembre 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 9 dicembre 1978.

— Il D.M. 5 agosto 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982.

— Il D.M. 9 dicembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984.

— Il D.M. 30 luglio 1987, n. 368, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1987.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 del D.M. 21 dicembre 1977 (per il titolo si veda nelle premesse e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle relative note) è il seguente:

«Art. 17. — I produttori di uve singoli o associati che intendono destinare le stesse alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica, sono tenuti a presentare, prima di vinificare le uve in questione o di consegnarle a terzi per la vinificazione — e comunque entro i termini previsti per la denuncia di produzione del vino di cui al regolamento n. 134/62 del 25 ottobre 1962 ed al decreto ministeriale 24 luglio 1976 — una dichiarazione, in duplice copia, alle camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio nel quale devono essere indicati il nome del «vino da tavola con indicazione geografica» che si intende utilizzare, la quantità di uve prodotte e la superficie globale dei terreni vitati, dalla quale le uve derivano, compresi nell'unità geografica di produzione.

Una copia della detta dichiarazione, vistata dalle dette camere di commercio, industria e agricoltura sarà restituita, a cura delle stesse, agli interessati a comprova dell'esatta utilizzazione dell'indicazione geografica per il vino da tavola cui essa si riferisce.

Nel caso in cui i produttori di uve non provvedano alla vinificazione delle stesse, sono tenuti a rilasciare ai concessionari, all'atto della cessione delle dette uve, una dichiarazione nella quale devono essere indicati il nome del vino da tavola che si intende utilizzare e la quantità di uve cedute, nonché il riferimento agli estremi della dichiarazione di cui al precedente comma annotando gli estremi del trasferimento sulla copia di dichiarazione suddetta».

Nota all'art. 2;

Per il D.M. 30 luglio 1987, n. 368, si veda nelle premesse e nelle relative note.

88G0437

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 1988, n. 379.

Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale prevede la non assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, delle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 49 che provvedono al tasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché delle importazioni di beni, destinati alle medesime finalità, fatte dalle predette amministrazioni e associazioni;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalità di cui all'art. 14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28.

Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura.

Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all'imposta se è presentata in dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati.

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati.

Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui ai precedenti commi.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione all'estero a cura o a nome del cedente.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1987.

Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in dogana entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 28 della legge n. 49/1987 così recita:

«Art. 28. — 1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità, sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di itervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso».

— L'art. 14 della legge n. 49/1987 così recita:

«Art. 14. — 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche o fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea sono costituiti in «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Per la gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Il fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate agli enti locali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.

4. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinate alle medesime finalità.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del direttore generale.

6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal direttore generale per importi inferiori».

— Il D.P.R. n. 633/1972, pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, concerne: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il D.P.R. n. 627/1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978, riguarda l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

88G0451

DECRETO 27 agosto 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di luglio 1988 è accertato come segue:

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1366,461
Marco tedesco	740,841
Franco francese	219,772
Fiorino olandese	656,823
Franco belga	35,381
Lira sterlina	2329,203
Lira irlandese	1989,792
Corona danese	194,837
Dracma greca	9,253
ECU	1539,858
Dollaro canadese	1131,073
Yen giapponese	10,263
Franco svizzero	891,484
Scellino austriaco	105,326
Corona norvegese	203,528
Corona svedese	215,801
Marco finlandese	311,964
Escudo portoghese	9,067
Peseta spagnola	11,181
Dollaro australiano	1092,302

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3557

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990 ed emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990 e 12,50% di scadenza 1° settembre 1992 per un importo di lire 5.000 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1990 e per un importo di lire 3.000 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 3.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente dell'11,50% per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990 e del 12,50% per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in L. 99,10 per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990 e L. 98,80 per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° settembre 1988 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990 e di 1 lira per i buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 29 settembre 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° settembre al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritirò dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992. Esse avranno inizio il 1° settembre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 144

88A3531

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1988, registro n. 7, foglio n. 160, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare con il beneficio d'inventario il lasciato di 50 milioni, consistente nella quota di 7/8 della nuda proprietà di un immobile sito in Pordenone alla via Spilimbergo n. 4, distinto nel Nuovo catasto edilizio urbano di Pordenone alla partita n. 1664. Il lascito è stato disposto dalla sig.ra Angela Presotto nata a Porcia il 20 febbraio 1904 e deceduta a Pordenone il 18 agosto 1983, con testamento pubblico rogato il 6 marzo 1981 dal notaio Giuseppe Salice di Pordenone e dallo stesso pubblicato il 25 agosto 1983 con il n. 210660 di repertorio e registrato a Pordenone il 1° settembre 1983 al numero 5408/I.

88A3551

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 giugno 1988 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Michael Anthony Wicks, console del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord a Genova;

Michael Gluckstern, console del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord a Venezia.

In data 10 giugno 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lorenzo Pinotti Quiri, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bologna.

88A3536

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cheshunt (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. cav. Paolo Catarinicchia, agente consolare onorario in Cheshunt (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la contea dell'Essex, la parte settentrionale dell'ex contea del Middlesex e la parte meridionale del Hertfordshire compresa la città di Hertford, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite del consolato generale in Londra, delle dichiarazioni, di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva.

Roma, addì, 15 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3552

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Wolverhampton (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Elda Costato in Brotherton, agente consolare onorario in Wolverhampton (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la parte settentrionale del West Midlands, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite del consolato generale in Londra, delle dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva.

Roma, addì 15 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3553

MINISTERO DEL TESORO

N. 166

Corso dei cambi del 26 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386.600	1386,600	1386.50	1386,600	1386,60	1386,92	1387,250	1386.600	1386,600	1386.60
Marco germanico	743 —	743 --	743.50	743 --	743 —	742.97	742.950	743 ---	743 --	743 —
Franco francese	218,600	218,600	219 —	218,600	218,60	218.59	218,580	218.600	218,600	218.60
Fiorino olandese	658 —	658 —	658.20	658 —	658 —	658 —	658 —	658 —	658 --	658 —
Franco belga	35.427	35.427	35,45	35,427	35,427	35,42	35,425	35,427	35.427	35,42
Lira sterlina	2340,200	2340.200	2340 —	2340.200	2340.20	2339,75	2339.300	2340.200	2340.200	2340.20
Lira irlandese	1988,600	1988.600	1989 —	1988,600	1988.600	1989.17	1989,750	1988,600	1988.600	—
Corona danese	193,400	193,400	193.30	193,400	193,40	193,41	193,430	193,400	193.400	193.40
Dracma	9.250	9,250	9,21	9,250	—	—	9.205	9,250	9.250	—
E.C.U.	1540,850	1540.850	1542 —	1540,850	1540.85	1540,82	1540,800	1540.850	1540.850	1540.85
Dollaro canadese	1119,400	1119,400	1120 —	1119,400	1119,40	1119,50	1119.600	1119,400	1119,400	1119.40
Yen giapponese	10.347	10,347	10,36	10.347	10.347	10.34	10.347	10,347	10.347	10.34
Franco svizzero	880,150	880,150	880.60	880.150	880,15	880,12	880.100	880.150	880.150	880,15
Scellino austriaco	105,640	105,640	105,60	105,640	105.64	105,64	105,642	105.640	105.640	105.64
Corona norvegese	201,200	201,200	201,50	201,200	201,200	201,20	201,200	201,200	201,200	201.20
Corona svedese	215.090	215,090	215.25	215,090	215.09	215.09	215,100	215,090	215,090	215.09
FIM	312,640	312,640	313,10	312,640	312,64	312,69	312.750	312,640	312.640	—
Escudo portoghese	9.044	9.044	9,05	9.044	9,044	9,04	9,050	9,044	9.044	9.04
Peseta spagnola	11.253	11,253	11.27	11,253	11,253	11,25	11,254	11,253	11,253	11.25
Dollaro australiano	1125 —	1125 —	1126 —	1125 —	1125 —	1124,75	1124,500	1125 —	1125 —	1125 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386,925
Marco germanico	742.975
Franco francese	218.590
Fiorino olandese	658 --
Franco belga	35,426
Lira sterlina	2339,750
Lira irlandese	1989,175
Corona danese	193,415
Dracma	9,228
E.C.U.	1540.820
Dollaro canadese	1119.500
Yen giapponese	10,347
Franco svizzero	880,125
Scellino austriaco	105.641
Corona norvegese	201.200
Corona svedese	215.095
FIM	312.695
Escudo portoghese	9.047
Peseta spagnola	11.253
Dollaro australiano	1124.750

Media dei titoli del 26 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73.500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98.750
» 9% » » 1976-91	98:100
» 10% » » 1977-92	99.550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97.450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84.800
» » » 22- 6-1987/91	83,975
» » » 18- 3-1987/94	72,300
» » » 21- 4-1987/94	71.050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100.100
» » » 10% 18- 4-1987/92	95.375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,550
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,950
» » » » 1-10-1983/88	99,975
» » » » 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102 —
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	100.900
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100.900
» » » » 1- 7-1984/91	100.475
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100.300
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 18- 4-1986/92	97,750
» » » » 19- 5-1986/92	96,575
» » » » 20- 7-1987/92	97,925
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 1-11-1987/92	97,625
» » » » 1-12-1987/92	97,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,850
» » » » 18- 9-1986/93	95,400
» » » » 20-10-1986/93	96,025
» » » » 19-12-1986/93	96,950
» » » » 18-11-1987/93	96,250
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	94,025
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,450
» » » » 1- 6-1985/95	93,400
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	94,650
» » » » 1- 9-1985/95	94.425
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,650
» » » » 1-12-1985/95	95.125
» » » » 1- 1-1986/96	95,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,850
» » » » 1- 3-1986/96	94.675
» » » » 1- 4-1986/96	94.250
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,175
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,325
» » » » 1-11-1986/96	94,575
» » » » 1-12-1986/96	95,200
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,400
» » » » 18- 2-1987/97	95,350
» » » » 1- 3-1987/97	94,950
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,200
» » » » 1- 6-1987/97	94,125
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,150
» » » 12.50% 1-11-1988	100.625
» » » 12,50% 1- 1-1989	100.875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	101.450
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97.850
» » » 12.50% 1- 1-1990	102,775
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	103.025
» » » 9.15% 1- 3-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	97.150
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,125
» » » 9,15% 1- 5-1990	96.950
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,575
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,025
» » » 9,25% 1-10-1990	96,250
» » » 11,50% 1-10-1990	99,600
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,050
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,850
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,800
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103.450
» » » » 22-11-1982/89 13%	105.550
» » » » 1983/90 11,50%	106.150
» » » » 1984/91 11,25%	108.025
» » » » 1984/92 10,50%	107.800
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104.800
» » » » 1985/93 9,00%	102.950
» » » » 1985/93 8,75%	102,325
» » » » 1986/94 8.75%	102.025
» » » » 1986/94 6,90%	94.300
» » » » 1987/94 7,75%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: M.AROLDA

88M26088

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cesena

Con decreto ministeriale 11 agosto 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 7, quarto comma, e 46, secondo e terzo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, in Cesena (Forlì).

88A3538

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Volterra

Con decreto ministeriale 11 agosto 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30 e 43, e la soppressione degli articoli 45, 47 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, in Volterra (Pisa).

88A3539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1988, in favore di quattrocentoquaranta dipendenti dalla S.p.a. Case di cura riunite, con sede in Trani (Bari) e unità di Bari e Bisceglie, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro di 34 ore settimanali per centonovantadue unità appartenenti al personale operante in altri servizi ed uffici e di 33 ore settimanali per duecentoquarantotto unità appartenenti al personale operante in altri servizi ed uffici, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 marzo 1988 al 17 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1988, in favore di trentaquattro dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gibi di Roma, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 13,5 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 febbraio 1988 al 16 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di venti dipendenti dalla S.r.l. Paleari & Ferrario, con sede legale in Bucine (Arezzo), occupati presso lo stabilimento di Bucine (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22,30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 aprile 1988 al 14 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di ottantatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Renata, con sede in Cassola (Vicenza), occupati presso gli stabilimenti di Cassola e Conco (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1987 al 25 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di sessantuno operai dipendenti dalla Vitas S.p.a. occupati presso lo stabilimento di Altavilla Vicentina (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1987 al 13 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di centodue dipendenti occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per ottantadue dipendenti e da 40 a 20 ore settimanali per venti dipendenti, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 aprile 1988 al 5 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quarantaquattro lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Nord Italia Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) per otto operai ed un intermedio e da 40 a 10 ore settimanali (da calcolarsi su media plurisettimanale) per trentacinque operai, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 26 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di diciotto unità dipendenti dalla S.p.a. Società generale immobiliare - Sogene, occupati presso gli uffici di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quattro impiegati, quarantasei operai ed un intermedio dipendenti dalla S.p.a. Hercules Italia, occupati presso lo stabilimento di San Paolo di Noto, (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 48 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quattro dipendenti dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa, occupati presso glli uffici di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di un dipendente dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa di Roma, occupate presso l'uffici di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.

88A3501

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta «La Vigilante», in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 12 agosto 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 62.540.709 dovuto dal sig. Morace Ivan titolare della ditta «La Vigilante» è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A3537

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano

Con decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1988 è stata prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Avigliano (Potenza), ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del T.U.C.R.A. e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

88A3540

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100882040) **L. 800**